



LA RIPRODUZIONE IN DIPINTO DI UNA FOTOGRAFIA: UN CASO DEL TUTTO NUOVO NELLA FENOMENOLOGIA DEL DIRITTO DEI BENI CULTURALI di Fabrizio Lemme

La fenomenologia del Diritto dei Beni Culturali è talmente multiforme da rasentare, a volte, l'autentica bizzarria.

Finora, il diritto di riproduzione di un'opera d'arte era stato ravvisato nella sua moltiplicazione avvenuta senza il consenso dell'autore e la casistica portava sempre, come esempio, l'ipotesi della **fotografia** di un dipinto, di una scultura, di un'altra qualsiasi opera figurativa, come le contemporanee "installazioni".

Peraltro, anche le opere fotografiche sono tutelate, perché, a partire dalla prima metà dell'Ottocento, si ritiene che il grande fotografo "interpreti il reale" e non si limiti a riceverlo passivamente.

Un ritratto di Nadar è senz'altro una introspezione del personaggio di ben altra valenza rispetto alla sua mera immagine, come nelle foto formato tessera, usate per i documenti ufficiali. E la fotografia si è andata raffinando, divenendo un'autentica musa e superando l'idea originaria che rispetto ad essa non si possa parlare di vera e propria creatività o che la valutazione sociale consideri limitato l'apporto dato dalla fotografia alla cultura.

Pertanto, l'art. 2 della Legge 633/41, inserendo le fotografie o le immagini ottenute con procedimento analogo (ad esempio, i dagherrotipi, inventati dall'artista francese Louis Daguerre, 1787-1851) come opere normativamente protette nell'ambito del diritto d'autore, ha recepito un'istanza che si era già

affermata nei fatti.

Ma il caso di cui vado a parlarvi è il primo, almeno a mia conoscenza, nel quale la riproduzione di una fotografia fatta ... con un dipinto, sia stata considerata e repressa.

Andiamo con ordine.

Un fotografo professionista, che si qualifica come "artista-creatore di opere fotografiche dell'ingegno", si rivolge ad un noto specialista (il Prof. Salvo Dell'Arte, docente dell'Università di Padova ed avvocato in Torino: come dicevano gli antichi, il nome è un destino, perché "*saepe addicuntur nomina personis*"), per essere tutelato contro un pittore, il quale si definisce "iperrealista concettuale", reo di avere pedissequamente riprodotto in dipinto ben dieci immagini fotografiche del primo, pubblicate in suoi cataloghi del 2001 e del 2004.

Ed il Giudice di Milano Dott. Cesare de Sapia, della Sezione Specializzata in proprietà intellettuale, adita dal fotografo, con una sua ordinanza del dicembre scorso, da me solo recentemente esaminata, ritiene configurata la violazione del diritto d'autore, nella sua duplice valenza di diritto di utilizzazione economica e di diritto morale, ritenendo configurata una **copia pedissequa** degli originali fotografici.

Si vera sint exposita, sono sostanzialmente d'accordo con il provvedimento del Giudice de Sapia ma non mi asterrò da qualche riflessione problematica.



La riproduzione pittorica è qualcosa di non facile e non agevole, a differenza di quella fotografica che, tolti i casi di immagine interpretativa, può essere anche soltanto meccanica.

Mi chiedo, allora, se il fotografo non dovesse rallegrarsi di avere creato immagini talmente efficaci da ispirare opere pittoriche, piuttosto che dolersi con un'iniziativa giudiziaria: ma questa è una mera notazione di colore, priva di ogni valenza giuridica.

Sul piano del diritto, osservo, viceversa, che i "d'après" sono sempre esistiti, nella nostra tradizione figurativa e non solo: rammento il prezioso brano musicale di Maurice Ravel intitolato "Le tombeau de Couperin", omaggio al grande compositore del Settecento francese François Couperin, la cui raffinatissima musica barocca è rivisitata nella chiave simbolista, che è propria della musica di Ravel.

Ricordo ancora la trascrizione in forma di rondò di una preziosa cellula musicale di Boccherini, elaborata con rara maestria da Luciano Berio (*Musica notturna per le vie di Madrid*).

Per non parlare di quei casi in cui un pittore, imitando lo stile di un altro maestro, intitola la sua opera "Omaggio a ...".

In tutte queste situazioni, non può certo parlarsi di plagio: infatti, quel che conta, nei casi prima ricordati, è la creatività del "d'après", che, per avere dignità artistica ed essere quindi un autonomo prodotto dell'ingegno, non deve essere una piatta imitazione ma una sorta di lettura del testo poetico imitato. Ora, io

non ho visto né le foto né i dipinti in questione: non posso quindi dire se il Giudice avesse ragione nel dire i secondi "copia pedissequa" delle prime.

Se l'assunto è vero, non posso che consentire; se viceversa il pittore, ispirandosi alle foto nei suoi dipinti, le avesse liberamente reinterpretate, citando la fonte di ispirazione, la mia opinione sarebbe diversa. Ove infatti fossero state presenti entrambe le condizioni (riproduzione reinterpretativa, citazione della fonte) non credo che il fotografo avesse avuto diritto di chiedere la protezione del suo diritto d'autore: nella libera creatività artistica rientra anche, a mio avviso, l'esplicazione della capacità di assumere un'opera protetta a fonte d'ispirazione.